

Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252¹

Con i presenti Orientamenti si intende fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle prestazioni di previdenza complementare di cui all'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 252 del 2005 (di seguito Decreto). È stato infatti chiesto alla Commissione di precisare se le nuove previsioni in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici obbligatori, di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazione in legge n. 122 del 2010, riguardino anche le prestazioni pensionistiche complementari.

Com'è noto l'art. 11, comma 2, del Decreto dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La nuova disciplina posta dal citato art. 12, commi 1 e 2, del d. l. n. 78 del 2010 prevede, in linea generale, che i soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del relativo trattamento decorsi dodici o diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti di accesso agli stessi trattamenti. In particolare i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, conseguono il trattamento trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, mentre per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 1, comma 26, della l. n. 335 del 1995, il trattamento decorre trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei medesimi requisiti.

In proposito si rileva che il citato art. 11, comma 2 del Decreto, nel modificare il regime delle prestazioni di previdenza complementare rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 7, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 124 del 1993, ha stabilito un collegamento più diretto tra la disciplina della previdenza complementare e quella obbligatoria, senza peraltro richiedere, ai fini del conseguimento della prestazione di previdenza complementare, l'effettiva liquidazione del trattamento di base. L'articolo in parola, infatti, condiziona il diritto alla prestazione pensionistica complementare "alla maturazione dei requisiti di accesso" alle prestazioni di previdenza obbligatoria, senza prevedere alcun collegamento tra le decorrenze dei due diversi trattamenti.

Un nesso tra le decorrenze dei due trattamenti pensionistici, complementare e obbligatorio, è invece posto dall'art. 20, comma 6 del Decreto che disciplina i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche corrisposte dai fondi pensione che erogano prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Il citato articolo, riprendendo quanto già disposto dall'art. 18, comma 8-*quinquies* del d. lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall'art. 15, comma 5 della l. n. 335 del 1995, prevede infatti che l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia, assicurate dalle forme pensionistiche preesistenti che garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. Detta norma presenta quindi carattere di specialità rispetto alla generale previsione dell'art. 11, comma 2, richiedendo che la liquidazione dei trattamenti di previdenza complementare erogati dai fondi pensione ivi previsti sia condizionata dalla liquidazione del trattamento di base.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 9 marzo 2011

La linea prospettata, oltre quindi a desumersi in base all'interpretazione letterale del citato art. 11, comma 2, che fa riferimento alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione obbligatoria e non già alla effettiva decorrenza della stessa, trova conferma anche sulla base di un'interpretazione logico-sistematica. Infatti, il mantenimento nell'ambito del Decreto della disposizione speciale di cui all'art. 20, comma 6 (già art. 18, comma 8-*quienquies* del d. lgs. n. 124 del 1993) anche in presenza della nuova disciplina contenuta dell'art. 11, comma 2, che opera una più stretta connessione tra i requisiti di accesso alle prestazioni nelle due forme di previdenza, può leggersi solo in senso derogatorio rispetto ai requisiti fissati in via generale dallo stesso art. 11, comma 2. Se, infatti, tale articolo contenesse già il principio dell'allineamento delle due decorrenze, la specifica previsione dell'art. 20, comma 6, diretta solo a certe tipologie di fondi pensione, non avrebbe ragione d'essere.

Si rileva inoltre che le citate nuove norme del d.l. n. 78 del 2010 che differiscono la liquidazione dei trattamenti pensionistici obbligatori distinguono nettamente i due momenti: quello della maturazione dei requisiti di accesso e quello della decorrenza del trattamento. L'art. 12, commi 1 e 2, del d. l. n. 78 del 2010 prevede infatti che “*i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento ...*” “*conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento*” trascorsi i periodi ivi indicati.

Dal momento che l'art.11, comma 2, del Decreto condiziona l'acquisizione del diritto alla prestazione complementare alla “*maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza*” lo stesso è da intendersi riferito solo al primo dei due indicati momenti.

In base a quanto rappresentato si esprime l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari ai quali si applica l'art. 11, comma 2, del Decreto conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori – con almeno cinque anni di partecipazione alle forme – prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato.

La posizione qui espressa riguarda anche tutti gli altri casi in cui la normativa relativa alle pensioni di base preveda una decorrenza differita delle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento. Ciò vale dunque per i lavoratori ancora sottoposti alle disposizioni previgenti al d.l. n. 78 del 2010, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, ultimo periodo, e commi 4, 5 e 12-*sexies* dello stesso d. l. n. 78 del 2010.